



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Nocera Inferiore
Prima Sezione Civile

Proc. R.G.A.C. n. XXX/2010

Il Giudice dott. Luigi Levita

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

rilevato che all'udienza del 6.11.2013 tutte le parti hanno concordemente aderito alla proposta transattiva o conciliativa formulata *ex art. 185-bis c.p.c.* da questo Giudice con ordinanza del 2.8.2013 (*“corresponsione all'attore della somma di euro 2.600,00 all'attualità e ad integrale ristoro (di cui euro 1.000,00 a carico della S. ed euro 800,00 a carico di ciascuno dei convenuti D'A. e S.). Il tutto, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti”*);

evidenziato che, poiché la redazione di un verbale separato da quello di udienza prevista dall'art. 88 disp. att. c.p.c. non è requisito di validità dell'atto, la conciliazione giudiziale - che produce per effetto dell'accordo delle parti effetti sostanziali e processuali - costituisce, in presenza dei requisiti di legge, titolo esecutivo *ex art. 474 c.p.c.*, anche se sia inserita nel verbale d'udienza, come avvenuto nel caso di specie (Cass. Civ., Sez. III, 18 aprile 2003, n. 6288)

P. Q. M.

Ratifica l'accordo conciliativo intervenuto fra le parti, di cui in parte motiva.

Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e **dichiara** estinto il giudizio.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Nocera Inferiore, 7.11.2013.

Il Giudice

dott. Luigi Levita

Depositato in Cancelleria il 7.11.2013.